REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/2328 DELLA COMMISSIONE

del 14 dicembre 2017

che conferisce la protezione di cui all'articolo 99 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio alla denominazione «Skalický rubín» (DOP)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 ([1]) del Consiglio, in particolare l'articolo 99,

considerando quanto segue:

(1) Ai sensi dell'articolo 97, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013, la Commissione ha esaminato la domanda di registrazione della denominazione «Skalický rubín» presentata dalla Slovacchia e l'ha pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ([2]).

(2) Alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 98 del regolamento (UE) n. 1308/2013.

(3) Ai sensi dell'articolo 99 del regolamento (UE) n. 1308/2013 la denominazione «Skalický rubín» dovrebbe essere protetta e registrata nel registro di cui all'articolo 104 dello stesso regolamento.

(4) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La denominazione «Skalický rubín» (DOP) è protetta.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 dicembre 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER

([1]) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.
([2]) GU C 224 del 13.7.2017, pag. 9.